

CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

S T A T U T O

Art. 1

Scopo della Conferenza Permanente

Ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile è istituita la Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria delle Università italiane. La Conferenza Permanente non ha scopo di lucro.

Scopo della Conferenza è quello di operare come organismo di coordinamento delle competenze attribuite ai Consigli di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, come previsto dall'Art. 94 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni, nonché dai Regolamenti didattici di Ateneo.

La Conferenza Permanente promuove ogni iniziativa di aggiornamento della didattica e del curriculum per la formazione dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, al fine di ottimizzarne la qualificazione professionale e scientifica.

Elabora e diffonde proposte e documenti su problemi di specifica competenza informandone il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il CUN, la Conferenza Permanente dei Presidi di Medicina e Chirurgia, il Collegio dei Docenti di Odontoiatria ed ogni altra Istituzione interessata, ciascuna per le rispettive competenze.

Nella sua attività, la Conferenza Permanente collabora e si confronta con analoghe Istituzioni operanti nei Paesi esteri, ed in particolare con quelli dell'Unione Europea allo scopo di armonizzare la formazione specialistica in Odontoiatria con gli indirizzi, le norme ed i trattati dell'Unione Europea.

La Conferenza Permanente promuove i rapporti con la Sanità Pubblica e Privata di area odontoiatrica e la FNOMCeO per il conseguimento degli obiettivi connessi con il Corso di Laurea Magistrale.

La sede ufficiale della Conferenza è• quella del Presidente in carica.

Art. 2

Organi e Composizione della Conferenza

Della Conferenza fanno parte quali membri di diritto tutti i Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (CCLM) in Odontoiatria e Protesi Dentaria o di Consiglio di Coordinamento Didattico o di Commissione Didattica in carica nelle singole sedi universitarie italiane sin dalla nomina.

Qualora due o più corsi di laurea vengano aggregati mantenendo nel contempo diverse sedi come centri di attività didattica clinica e/o frontale potranno essere mantenuti i comitati per la didattica originali e di conseguenza i rispettivi presidenti faranno a pieno titolo parte della Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea.

Sono altresì membri della Conferenza Permanente, purchè docenti universitari di ruolo e senza diritto di voto deliberativo, i precedenti Presidenti della Conferenza Permanente e, con

diritto di voto, il Presidente in carica nel triennio immediatamente precedente (past President), allo scopo di garantire la continuità di azione dell'ufficio di Presidenza.

Partecipano altresì alla Conferenza Permanente il Presidente ed il Segretario del Collegio dei Docenti di Odontoiatria senza diritto di voto e, su invito del Presidente, Personalità del mondo scientifico, accademico e culturale la cui presenza risulti proficua per gli obiettivi della Conferenza.

Il Presidente di CCLMOPD impossibilitato a partecipare alle riunioni della Conferenza potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un Docente del proprio CCLMOPD.

Art. 3

Nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

La Conferenza Permanente elegge con voto segreto o palese, il Presidente e tre Vice-Presidenti scelti tra i membri della Conferenza stessa, in prima votazione a maggioranza assoluta dei membri, e successivamente a maggioranza dei presenti.

I tre Vice-Presidenti devono rappresentare le tre macroaree geografiche del paese, e cioè il Nord (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Liguria), il Centro (Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Umbria) ed il Sud e le isole (le restanti regioni). Presidente e Vice-Presidenti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Il Presidente sceglie tra i membri della Conferenza il Segretario, che lo coadiuva per tutta la durata del suo mandato nell'organizzazione delle riunioni e nella preparazione di ogni necessaria documentazione.

Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Conferenza.

In caso di impedimento, o di cessazione anticipata, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente che ha una maggiore anzianità all'interno della Conferenza ed in caso di uguale anzianità, una maggiore anzianità accademica, e a parità di carriera dal più anziano di età anagrafica.

Le elezioni per il rinnovo dell'ufficio di Presidenza si svolgono ogni triennio nella seduta successiva al primo di novembre; Le candidature sono raccolte in base alla rappresentatività delle tre macroregioni; ogni votante esprimerà tre voti, uno per scegliere tra i candidati del Nord, uno per il Centro e l'ultimo per il Sud e le isole. Il candidato potrà rappresentare solo la propria macroregione e quindi non potrà esser votato per un'altra macroregione.

In caso di cessazione anticipata del Presidente o di uno dei Vicepresidenti le elezioni sostitutive si terranno entro 3 mesi dalla vacanza della carica. Il Presidente o il vicepresidente neo-eletto dura in carica fino allo scadere del mandato in corso; se il periodo di mandato residuo è inferiore ad un anno, rimane in carica anche per il successivo triennio.

Art. 4

Funzione del Presidente e del Segretario

Il Presidente stabilisce la data e il luogo delle riunioni della Conferenza Permanente e dell'Ufficio di Presidenza.

Presiede le sue riunioni e co-presiede, con il Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria le riunioni congiunte tra la Conferenza dei Presidenti di CCLMOPD e ed il Collegio dei Docenti di Odontoiatria.

Elabora l'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza Permanente e dell'Ufficio di Presidenza, dopo avere raccolto e valutato anche le eventuali proposte dei membri.

Invita, qualora ne ravvisi l'opportunità, Personalità del mondo accademico e scientifico a partecipare alle riunioni della Conferenza Permanente o dell'Ufficio di Presidenza.

Rappresenta la Conferenza in tutte le occasioni ufficiali e ne è portavoce, avendo cura, se necessario, di farsi sostituire da uno dei Vice-Presidenti o dal segretario. Il Presidente può delegare ad uno dei Vice-Presidenti, al Past-President o ad uno dei membri della Conferenza Permanente la responsabilità di operare collegamenti tra la Conferenza Permanente ed altre Istituzioni scientifiche, organi istituzionali ed associazioni con finalità di rilevante interesse per gli scopi della Conferenza Permanente. Tale delega va comunicata ai membri della Conferenza Permanente per iscritto o per via telematica.

Il Presidente assume la responsabilità legale e, in caso di disponibilità economica, anche quella finanziaria della Conferenza Permanente.

Il Segretario, collabora con il Presidente per la realizzazione dei fini istituzionali, cura i rapporti fra il direttivo e i membri della conferenza, prepara, su indicazione del Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni e lo distribuisce ai membri della Conferenza Permanente, cura la compilazione, la diffusione e l'invio del verbale delle riunioni a tutti i membri della Conferenza Permanente e di tutta la documentazione che sarà deliberata; cura altresì l'organizzazione delle riunioni, in ciò collaborando con l'organizzatore locale.

Art. 5

Ufficio di Presidenza della Conferenza

L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente della Conferenza Permanente nella preparazione, presentazione ed elaborazione di argomenti o documenti da discutere nell'Assemblea, o da presentare agli organi istituzionali su mandato dell'Assemblea, e coordina l'attività delle Aree in cui si articola la Conferenza.

Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, il Segretario, i Vicepresidenti. In caso di assenza, i membri dell'Ufficio di Presidenza dovranno dare motivata giustificazione al Presidente, pena la decadenza dopo 2 assenze continuative.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, il Past President e personalità la cui collaborazione risulti di particolare importanza ai fini del ruolo dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza viene convocato per le vie brevi dal Presidente di norma, salvo casi di urgenza con almeno sette giorni di anticipo.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono ammesse rappresentanze per delega. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei componenti con diritto di voto. Nelle eventuali votazioni in cui non si raggiungesse la maggioranza, prevale il voto del Presidente. I provvedimenti urgenti che l'Ufficio di Presidenza dovesse adottare senza poter preventivamente consultare la Conferenza Permanente dovranno essere sottoposti alla ratifica di questa nella prima riunione immediatamente successiva.

Art. 6

Convocazione della Conferenza

La Conferenza è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario; può essere inoltre convocata su richiesta di almeno 1/2 dei suoi membri; il Presidente procede alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione a tutti i membri della Conferenza in forma scritta tramite posta elettronica oppure posta ordinaria.

Ogni convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione e l'indicazione di luogo, data ed ora.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Conferenza Permanente; nel computo per determinare la maggioranza si tiene conto di coloro che abbiano motivato l'assenza mediante comunicazione scritta o telematica al Presidente.

Art. 7

Gruppi di Studio

I Gruppi di Studio costituiscono il nucleo di discussione preliminare e di elaborazione dei documenti, delle proposte e degli argomenti da sottoporre alla discussione della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza.

La Conferenza individua i Gruppi di Studio, le loro tematiche e nomina a maggioranza dei presenti il Responsabile di ogni Gruppo di Studio, su proposta del Presidente.

I Gruppi di Studio sono inoltre composti da almeno altri due membri della Conferenza, scelti dal Responsabile del Gruppo stesso.

I Gruppi di Studio, quando superiori ad un numero di 4, possono essere organizzati in Aree omogenee (Aree Operative) per contenuti e sono indirizzati da un Coordinatore, nominato a maggioranza dalla Conferenza, su proposta del Presidente.

I Coordinatori delle Aree Operative riporteranno al Direttivo e quindi alla conferenza regolarmente convocata i risultati del lavoro dei Gruppi di Studio.

Le Aree e i Gruppi di Studio si riuniscono almeno una volta l'anno, su convocazione del Coordinatore ed anche per via telematica.

Il Presidente eletto dovrà confermare o modificare, se lo riterrà opportuno, i gruppi di studio.

Art. 8

Verbalì e deliberazioni

Al fine di rendere più rapida la diffusione delle informazioni ed incrementare la collaborazione tra i membri della Conferenza, i verbalì delle riunioni, i documenti, i pareri e le proposte elaborati dai Gruppi di Studio e dal Direttivo della Conferenza vengono inviati o resi disponibili ai membri della Conferenza Permanente, mediante mezzi telematici (posta elettronica e/o sito web) oltre che, se necessario, anche per via cartacea; una copia cartacea conservata nella sede della Conferenza.

I documenti e le deliberazioni più significative sono pubblicate sulla rivista "xxxxx", organo ufficiale della Conferenza.

Art. 9

Modifiche dello Statuto

Possono essere avanzate proposte di modifiche statutarie da parte del Presidente o della maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, ovvero di un gruppo di membri non inferiore alla maggioranza assoluta dei membri.

Ogni singola proposta di modifica di Statuto deve essere inserita nell'ordine del giorno della riunione, discussa dalla Conferenza Permanente e da questa approvata con maggioranza dei membri aventi diritto.

Art. 10

Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri. Fanno parte di diritto del Collegio dei Probiviri i past President. Gli altri membri saranno eletti tra i Presidenti che, ove possibile, vantino esperienze in campo societario. Alla prima riunione, il Collegio dei Probiviri elegge la figura del Presidente.

Il Presidente può, per particolari esigenze, avvalersi della collaborazione dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha competenze sulle questioni disciplinari segnalate a maggioranza assoluta dalla Conferenza. Nello svolgimento dei suoi compiti il Collegio dei Probiviri ricercherà, ove possibile, una amichevole composizione delle controversie avendo comunque riguardo alla tutela dell'interesse generale dell'Associazione.

I Soci che trasgrediscono ai loro doveri possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta
- sospensione
- espulsione.

L'espulsione può essere provocata da infrazioni gravi ai principi della deontologia, come pure la diffamazione nei confronti dell'Associazione o dei suoi membri possono comportare l'espulsione dalla Conferenza. Essa per essere valida deve essere proposta dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta, dopo aver sollecitato la difesa del Socio in causa, e convalidata dalla Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. In seguito all'espulsione di un presidente dalla Conferenza, verrà avvertito il Rettore ed il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli eventuali provvedimenti del caso per la sede in oggetto.

Art. 11

Scioglimento

La proposta di scioglimento della Conferenza Permanente deve essere posta all'ordine del giorno della riunione, e lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, con le stesse modalità previste per le modifiche di Statuto. La Conferenza Permanente potrà essere sciolta altresì nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 12

Norma transitoria

All'entrata in vigore del presente statuto, quale norma transitoria, qualora i componenti dell'Ufficio di Presidenza siano stati eletti da meno di un anno, si riterranno automaticamente in carico per tutto il triennio successivo.

Art. 13

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione e le norme contenute nel Codice Civile.